

Annali Roveretani

Serie Strumenti, 15

*Collana diretta da Gianmario Baldi*



**Inventario dell'archivio della  
Vicinia dei Quattro Masi**

*a cura di  
Giovanni Calìo*

Comune di Rovereto  
Biblioteca civica e Archivi storici

2008



Bona Instroz quatuor homuz de Saltaria  
 p<sup>o</sup> petri dela porta Guai. cy. michelis & johis dela porta  
 Toldi. & xpiani de Saltaria et Antoni & zbedini de Saltaria  
 fuerunt de suo consensu & voluntate i<sup>o</sup> coi aulani esse  
 sexta pars totius coi aulani. Et inter se conveniunt  
 de q<sup>o</sup> solvendo. de omni annuo. libere. tunc quocunq<sup>ue</sup>  
 et simili de oi curaz p<sup>o</sup>letoz. s. lb. et sic d<sup>o</sup> alyo  
 Et conveniunt q<sup>o</sup> dicti quatuor de Saltaria solvant i<sup>o</sup> coi  
 quibus ducato sexagintaquatuor iuri p<sup>o</sup> sua rata p<sup>o</sup>toz  
 dacie coi aulani que eis est vendita p<sup>o</sup> d<sup>o</sup> quatuordecim

Documento che attesta la nascita della Vicinia dei Quattro Masi  
 (Archivio parrocchiale di Volano, Estimo del 1449; segnatura: Y.3.1, c. 17r)



# Albero delle strutture

- 📁 Archivio della Vicinia dei Quattro Masi, 1742 - 2007
  - 📁 Statuti e regolamenti, 1922 - 2007
  - 📁 Carteggio e atti, 1742 - 2002
    - 📁 Atti vari, 1742 - 2002
    - 📁 Contratti d'affitto, 1878 - 1951
    - 📁 Rendiconti e tasse, 1883 - 1977
    - 📁 Lavori per la realizzazione di strade, 1899 - 1925



## Albero dei soggetti produttori



Vicinia dei Quattro Masi, Toldi (Rovereto), 1448-2002



Successori:

A.S.U.C. Toldi - Pasquali "Vicinia dei 4 Masi", Toldi (Rovereto), 2002-



A.S.U.C. Toldi - Pasquali "Vicinia dei 4 Masi", Toldi (Rovereto), 2002-



Predecessori:

Vicinia dei Quattro Masi, Toldi (Rovereto), 1448-2002



*Ente*

## **Vicinia dei Quattro Masi**

(1)

**1448 - 2002**

### **Luoghi**

Toldi (Rovereto)

### **Archivi prodotti**

Fondo Archivio della Vicinia dei Quattro Masi

### **Storia**

Gli usi civici sono diritti che alcuni gruppi di persone esercitano, "uti cives", su terreni e beni, quali pascoli, boschi, malghe, etc., appartenenti di solito al loro comune o frazione. Il diritto consiste nell'uso e nel godimento di tali beni soltanto da parte degli abitanti di un determinato luogo in dipendenza della loro qualità di cittadini. Dal punto di vista tecnico-giuridico sono "beni demaniali", quindi inalienabili e indisponibili (cfr. Codice Civile, artt. 822 e sgg.).

All'inizio del diciannovesimo secolo sia il governo bavarese che il regno napoleonico mantennero distinti i beni collettivi delle frazioni, o di altri nuclei aggregati, dai beni che costituiscono i demani e i patrimoni dei comuni, e ne regolarono il funzionamento. Alla legislazione austriaca era invece sconosciuto il concetto di uso civico come semplice diritto d'uso di un bene a favore dei cittadini di un comune o di una frazione. Gli usi civici erano considerati dalla legge austriaca come "servitù prediali".

Gli usi civici sono stati regolamentati con la legge del 16 giugno 1927, n. 1766 (tuttora vigente), che convertiva in legge le modificazioni al R.D. del 22 maggio 1924, n. 751, del R.D. del 28 agosto 1924, n. 1484 e del R.D. del 16 maggio 1926, n. 895, tutti concernenti il riordinamento degli usi civici nel regno. Il R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332, approvava il Regolamento per l'esecuzione della legge 1766/1927.

La legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5 che sanciva l'autonomia regionale del Trentino-Alto Adige, investiva la regione della potestà legislativa in materia di usi civici.

La Vicinia dei Quattro Masi ha radici lontane che risalgono al 1448, allorché "Quattro uomini di Saltaria" (Pietro della Porta di Gualtiero, Michele del defunto Giovanni della Porta, Toldo del defunto Crispiano da Saltaria e Antonio del defunto Giordano da Saltaria) decisero di comprare per 64 ducati d'oro la sesta parte della daèria dal Comune di Volano, affrancando così la sesta parte del territorio del Comune di Volano da quella tassa. La daèria era la tassa ordinaria di 100 lire sui beni comuni che la Comunità di Volano pagava annualmente al Signore di Beseno. Quando nel 1439 la Serenissima Repubblica di Venezia, in seguito alla vittoria conseguita su Marcabruno da Beseno, estese i propri confini fino ad inglobare anche il territorio della Comunità di Volano, non sapendo cosa fare dei beni confiscati ai Castelbarco, decise di metterli all'asta, e così il 14 maggio 1448 il Comune di Volano acquistò la daèria per 400 ducati d'oro, la cui sesta parte fu immediatamente venduta ai suddetti uomini, che in tal modo affrancarono quel vasto territorio divenuto di propria amministrazione. Nacque così la Regola di Saltaria, al cui interno si creò quasi subito una nuova entità amministrativa autonoma costituita dalla Vicinia dei Quattro Masi, che nel 1578 era composta dai seguenti masi: "Mansus Toldorum" (il Maso dei Toldi), "Mansus Nigrorum" (il Maso dei Negri i cui rappresentanti scomparvero nel 1700), "Mansus de Pasqual" (il Maso Pasquali sito ai Pasquali), "Mansus a Pergula" (Maso Pergola sito anch'esso ai Pasquali).

Negli anni più recenti nel foglio del possesso fondiario la vicinia viene definita anche come consorzio delle famiglie Toldo dai Toldi, Pasquali dai Pasquali, Michelini dai Toldi, Pergola da Saltaria.

Toldi è sempre stata la contrada sede della Vicinia.

Fin dai tempi più antichi, e sicuramente fino al 1924, gli amministratori/rappresentanti venivano nominati dall'assemblea generale e rimanevano in carica tre anni. I loro compiti erano: incassare denaro per conto della vicinia, eseguire pagamenti per la stessa, rappresentarla in caso di liti. Inoltre, ogni anno dovevano presentare il bilancio/rendiconto, che doveva essere approvato da 5/6 persone di fiducia nominate dall'assemblea generale.

I beni dei "Quattro Masi" si dividono in tre gruppi:

1. Pascoli: usufruiti gratuitamente ad uso pascolo dai componenti delle famiglie.
2. Boschi: 4 parti: Sgorbiom, Prà della Malga, Cainel e Avezzoni. Ognuna di queste quattro "plaghe" viene suddivisa in un numero di parti corrispondente al

numero di capifamiglia che compongono la Vicinia dei Quattro Masi, ed ognuno riceve quella particella che gli spetta in base al sorteggio.

3. Prati: il prato del Prà della Malga viene messo all'asta la prima domenica di maggio di ogni anno; l'asta è pubblica e vinta dal miglior offerente, che deve presentare garanzie riconosciute dall'assemblea generale ed effettuare il pagamento entro l'11 novembre di ogni anno.

Le contrade che fanno parte di questa frazione sono: Chiesure, Prosti, Lebeni, Slavina, Sgrebeni, Montagna.

### **Condizione giuridica**

Questa vicinia si contraddistingue per una certa libertà d'azione rispetto alle leggi che nel corso del tempo venivano emanate e che avrebbero dovuto regolarne l'amministrazione.

Comunque, si riporta di seguito un elenco sommario delle norme più importanti concernenti la regolamentazione degli usi civici a livello generale.

La prima legge che viene citata a riguardo del riordinamento degli usi civici nel regno è quella del 16 giugno 1927, n. 1766.

Successivamente, il D.P.G.P. dell'11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952, n. 27), detta il Regolamento per la costituzione delle amministrazioni separate di uso civico, per il loro funzionamento e per le attività delle amministrazioni separate e per i rapporti fra le amministrazioni separate e i comuni.

I diritti di uso civico, infine, sono quelli riconosciuti con il Decreto di Assegnazione d.d. 31 gennaio 1941 prot.n. 1130/41, emesso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le province di Trento e Bolzano.

### **Funzioni, occupazioni e attività**

La gestione ordinaria dei beni collettivi è di norma affidata all'ente-comune, dove non preesistono forme autonome organizzative (associazioni agrarie, università agrarie, ecc.). Il comune gestisce i beni della collettività, comprese le appartenenze sub-comunali (frazionali), fino a quando non viene costituita l'amministrazione separata frazionale (legge n. 1766/1927, art. 26, co. 2). A norma delle leggi speciali in materia, la gestione delle A.S.U.C. è derogata alla disciplina della legge comunale e provinciale (T.U. del 3 marzo 1934, n. 383, art. 84, co. 2). L'amministrazione separata frazionale gestisce i beni con bilanci ed inventari separati, a profitto dei frazionisti, ed è soggetta

alla sorveglianza del podestà del comune che ne può rivedere i conti (R.D. n.332/1928, art. 64, co. 3).

La legge n.1766/1927 e il Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 332/1928 erano diretti essenzialmente ad inserire beni e diritti delle popolazioni (proprietà e diritti collettivi), identificati in un regime di gestione programmata a destinazione vincolata e diversificata secondo la vocazione dei beni: gestione a fini produttivi e di conservazione ambientale in base a piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali (beni di categoria A) e ripartizione in quote da assegnarsi in enfiteusi agli aventi diritto per le terre destinate a coltura (terre di categoria B).

L'art. 11 della legge n. 1766/1927 comprende sia i beni collettivi originari, intendendo per tali sia i beni delle comunità di abitanti organizzate stabilmente in un territorio e le terre acquisite attraverso ogni forma di possesso collettivo, sia i beni assegnati ai comuni, frazioni o associazioni agrarie per effetto delle operazioni di sistemazione delle terre e di liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della stessa legge e di normative anteriori. Per risolvere una questione sorta negli ultimi decenni del XIX secolo, circa la natura dei beni della collettività intestati al comune e destinati all'esercizio degli usi, il legislatore del 1927 ha sottoposto allo stesso regime tutti i beni posseduti dai comuni (e frazioni) su cui si esercitavano gli usi, comprendendo così tra le terre collettive anche quelle gravate da usi che fossero comunque nel possesso del comune. Vi erano anche beni non di origine civica ma assimilati ad essi con leggi speciali (p.e. la legge del 3 dicembre 1971, n. 1102 "legge-montagna") oltre alle terre acquistate ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1766/1927 per aumentare la massa delle terre da quotizzare (agevolazione per l'acquisto di nuove terre disposte dal D.L.L. del 14 luglio 1918, n. 1142).

Le terre collettive, prima del 1927, erano indicate con termini diversi nelle varie località e regioni: "demani universali" nel sud, "proprietà o domini collettivi" negli ex-Stati pontifici, "terre comuni, comunanze, comunaglie, regole, vicinie" in altre zone d'Italia e nell'arco alpino. Questi beni furono in passato utilizzati dagli utenti per fini esistenziali e a scopo di commercio. L'associazione degli utenti di norma costituì il nucleo su cui si sono formati i comuni moderni, quali enti rappresentativi della comunità e dei suoi diritti. In base a ciò, in giurisprudenza è stato sempre tenuto presente il rapporto "universitas civium" - intesa come comunità di abitanti organizzata in un territorio - ed "ente-comune", quale successore della prima; anche

quando la gestione dei beni pubblici è passata al comune, si è mantenuta distinta la gestione degli usi civici.

Il R.D. n. 332/1928 affermava che, dopo l'approvazione del piano di massima per la destinazione delle terre di uso civico, il commissario regionale doveva emanare un decreto nel quale erano indicati gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria A; il decreto veniva comunicato al comune o all'associazione agraria a cui appartenevano le terre. I comuni e le associazioni agrarie erano tenuti quindi a provvedere alla compilazione dei regolamenti di uso civico (in armonia con i piani economici dei boschi) e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale del 30 dicembre 1923, n. 3267 e dal relativo Regolamento (R.D. n. 1126/1926); i regolamenti venivano poi sottoposti all'approvazione dei consigli provinciali dell'economia.

Ancora secondo il Regolamento n. 332/1928, sulle rendite delle terre gravavano delle imposizioni fiscali (oltre alle spese di amministrazione e sorveglianza); era quindi facoltà del comune o dell'associazione agraria imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. Erbe e legna esuberanti potevano essere vendute a profitto dell'amministrazione del comune o dell'associazione agraria ed era espressamente vietata la divisione del ricavato della vendita fra gli utenti.

### **Struttura amministrativa/Genealogia**

Nel sistema della legge n. 1766/1927 alle operazioni di sistemazione dei beni e diritti collettivi provvedevano organi speciali di giurisdizione ordinaria succeduti agli organi preunitari (art. 34): i Commissari regionali per gli usi civici. Essi svolgevano in prevalenza funzioni amministrative, ma quando nel corso delle operazioni sorgevano contestazioni su diritti dovevano risolverle in via incidentale come giudici sospendendo nel frattempo il procedimento. La loro nomina avveniva con decreto reale su proposta del Ministero per l'economia nazionale con consenso del Ministro per la giustizia e affari di culto, ed erano scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello; prendevano poi il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici.

Dai Commissari dipendevano uno o più assessori da scegliersi fra i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra i funzionari di Stato. Essi venivano nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, previo consenso del ministro dal quale dipendevano. Compito degli assessori era di coadiuvare il

commissario in tutte le sue operazioni: il commissario cioè poteva affidare loro tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Per l'istruttoria e per le operazioni di loro competenza, i Commissari potevano servirsi di speciali incaricati. Ma gli atti di assessori e incaricati non erano validi senza l'approvazione del commissario.

I Commissari, sempre assistiti da un segretario con funzioni di cancelliere, procedevano, su istanza degli interessati oppure d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendicazione e ripartizione delle terre. Si formavano così dei piani di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune o all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Seguiva dunque una ripartizione in quote: un delegato tecnico o un perito nominato dal commissario doveva formulare un piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, che conteneva anche l'indicazione delle migliorie che i concessionari erano tenuti ad eseguire e dei canoni da pagare. In seguito il commissario formulava un bando col quale tutti i capi di famiglia (che avevano diritto a concorrere) erano invitati a fare domanda per l'assegnazione delle quote. Le domande erano esaminate da una commissione presieduta dal podestà del comune o della frazione interessata e composta da sei membri scelti fra i cittadini del comune o della frazione e dal pretore del mandamento. Se il numero degli ammessi al bando superava la quota delle terre disponibili, la commissione sceglieva un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti. I concorrenti che si ritenevano lesi dalle deliberazioni della commissione potevano fare ricorso al commissario regionale.

I Commissari decidevano tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti sopra citati; curavano la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori non ancora eseguite.

In Trentino i Commissari assumevano le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove province per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883, n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Le decisioni dei commissari erano impugnabili solo con reclamo presso la Corte d'Appello avente giurisdizione nei territori dove erano situati i terreni della controversia.

All'amministrazione provvede direttamente il consiglio comunale a cui spetta la deliberazione del regolamento previsto dall'art. 43 del R.D. n. 332/1928 e la disciplina delle altre norme in esso contenute. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale. I beni di uso civico di originaria appartenenza alle frazioni e quelle che vi passano dopo le affrancazioni, sono amministrate separatamente, a profitto dei frazionisti, per mezzo di un comitato di tre membri per le frazioni con popolazione fino a 200.000 abitanti, e di cinque per quelle con popolazione superiore. Il comitato d'amministrazione separata dura in carica per un quadriennio ed è riconfermabile.

Il comitato può servirsi del personale addetto all'ufficio comunale; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti secondo i dettami della legge provinciale e comunale e saranno pubblicate e sottoposte al controllo della Giunta provinciale nei modi stabiliti per le deliberazioni comunali. Le sedute del comitato sono pubbliche e il numero dei votanti non può essere inferiore a tre. La frazione con amministrazione separata concorre, soddisfatti i diritti della popolazione, nel sopportare le spese generali del comune assegnando un contributo annuo calcolato in base alle proprie rendite e necessità ordinarie. L'ammontare del contributo è concordato col sindaco, salvo rettifica del consiglio comunale; non raggiungendosi un accordo, la vertenza è rimessa alla Giunta provinciale che decide definitivamente.

Il comitato è formato da tre o cinque membri e, mediante votazione segreta, elegge il presidente; all'elezione assiste il segretario comunale che redige il verbale, firmato da tutti gli intervenuti, da trasmettere alla Giunta provinciale. Inoltre, per il normale servizio di segreteria, l'amministrazione separata, salvo casi speciali, nei quali si rende opportuna l'assunzione di personale proprio, deve richiedere l'opera del segretario o di altro dipendente comunale. Il presidente dell'amministrazione separata deve presentare al sindaco, entro il 1° ottobre di ogni anno, il bilancio - documentato e deliberato dal comitato di amministrazione - per l'esercizio successivo. Il comitato amministrativo deve nominare un collegio di revisori, composto di tre membri scelti tra i frazionisti, che nell'arco di un mese dall'incarico deve esaminare il conto e redigere un'apposita relazione, come previsto dal T.U. del 4 febbraio 1915, n. 148, artt. 129 e 220. I revisori devono essere estranei alla responsabilità di gestione e non devono avere parentele fino al quarto grado con il tesoriere e con i membri del Comitato d'Amministrazione.

## **Contesto generale**

In forza della L. n. 1766/1927 il ministro per l'economia nazionale determina la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato ed ha la suprema direzione per l'esecuzione della legge. Inoltre il R.D. n. 332/1928 (art. 67) prescrive che quando si dovrà procedere all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuità o alla reintegrazione di terre comuni o demani comunali, il Ministero per l'economia nazionale stabilirà con suo decreto a quale dei commissari debba essere affidata l'esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

Secondo il R.D.L. n.751/1924 e la L. n. 1766/1927, contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, l'estensione dei diritti sugli usi civici e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle corti d'appello, avente giurisdizione nei territori ove siano situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte (art. 32).

La legge del 10 luglio 1930, n.1078 "Definizione delle controversie in materia di usi civici", modifica l'art. 32 della legge n. 1766/1927 indicando che i reclami contro le decisioni dei commissari sono deferiti all'esclusiva competenza della corte d'appello di Roma (art. 3). La notificazione della sentenza è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo alle parti tramite posta. Il ricorso alla cassazione deve essere proposto entro 45 giorni e quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa corte d'appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato (artt. 7 e 8). Inoltre per la trattazione delle cause d'appello, è istituita temporaneamente presso la corte d'appello di Roma una sezione speciale. Il ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della corte d'appello ed alla corte di cassazione, ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col comune o con l'associazione agraria (artt. 9 e 10).

## **Fonti normative**

- Legge 7 giugno 1883, n. 94, "concernente la divisione di terreni comuni e la regolazione di diritti comuni di godimento e di amministrazione". (2)
- Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, "che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale". (3)
- Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, "Riordinamento degli usi civici nel regno". (4)
- Regio decreto legge 16 maggio 1926, n. 1066, "Istituzione della Milizia nazionale forestale". (5)
- Legge 16 giugno 1927, n. 1766, "Conversione in legge con modificazioni del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia". (6)
- Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del regno". (7)
- Legge 10 luglio 1930, n. 1078, "Definizione delle controversie in materia di usi civici". (8)
- Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale" (9)
- Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" (10)
- Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (11)
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 11 novembre 1952, n. 4 Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (12)
- L.P. 9 maggio 1956, n. 6, Modifiche alla legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (13)
- Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, "Nuove norme per lo sviluppo della montagna, le Comunità montane, i Piani di sviluppo, i Consorzi di bonifica, le Cooperative agricole" (14)

## **Fonti archivistiche e bibliografia**

### Fonti d'archivio

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di M. FAES, A. GUASTALLA, C. SALA citato in bibliografia.

### Bibliografia

Volano: Storia di una comunità, a cura di ADAMI R., BONAZZA M., (15)

VARANINI G. M., Rovereto, 2005.

FAIT T., La Chiesa dei Toldi, Rovereto, 1954. (16)

GIACOMONI F. (a cura di), Carte di regola e statuti delle comunità rurali (17)  
trentine, Milano, 1991

PROSSER I., Noriglio: cronaca della comunità, Rovereto, 1999. (18)

*Ente*

(19)

**2002 novembre 29 -**

### **Luoghi**

Toldi (Rovereto)

### **Forma autorizzata del nome**

A.S.U.C. Toldi - Pasquali "Vicinia dei 4 Masi", 2002 novembre 29 -

### **Archivi prodotti**

Fondo Archivio della Vicinia dei Quattro Masi

### **Storia**

In generale, gli usi civici sono diritti che alcuni gruppi di persone esercitano, "uti cives", su terreni e beni, quali pascoli, boschi, malghe, etc., appartenenti di solito al loro comune o frazione; nel caso di questa A.S.U.C. i terreni appartengono ad un comune diverso da quello di residenza. Il diritto citato consiste nell'uso e nel godimento di tali beni soltanto da parte degli abitanti di un determinato luogo. Dal punto di vista tecnico-giuridico questi beni sono demaniali, e quindi inalienabili e indisponibili (cfr. Codice Civile, artt. 822 e sgg.).

La definitiva trasformazione della "Vicinia dei 4 Masi" nella A.S.U.C. TOLDI-PASQUALI avviene alla fine del 2002 ed è testimoniata anche da un decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento, datato 29 novembre 2002, con il quale viene proclamata l'elezione dei componenti del Comitato A.S.U.C. della frazione Toldi-Pasquali del Comune di Rovereto.

Attualmente il presidente della A.S.U.C. TOLDI - PASQUALI è Arnaldo Pinter.

### **Condizione giuridica**

Le norme che regolano le A.S.U.C. sono la L.P. 16 settembre 1952, n° 1, modificata con la L.P. 9 maggio 1956, n° 6, e il relativo Regolamento del 11 novembre 1952, n. 4 (B.U. 19 dicembre 1952, n. 27), che detta le norme per la costituzione delle

amministrazioni separate di uso civico, per il loro funzionamento e per le attività delle amministrazioni separate e per i rapporti fra le amministrazioni separate e i comuni.

Successivamente, la Legge Provinciale 14 giugno 2005, n° 6, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico delle frazioni di Toldi e Pasquali del Comune di Rovereto.

I diritti di uso civico sono quelli riconosciuti con il Decreto di Assegnazione d.d. 31 gennaio 1941 prot.n. 1130/41, emesso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le province di Trento e Bolzano.

### **Funzioni, occupazioni e attività**

L'Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico delle frazioni di Toldi e Pasquali è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria; il suo fine è quello di amministrare i beni di uso civico con gli obiettivi di valorizzarli, conservarli e tutelarli, e utilizzarne le potenzialità economiche e produttive. Gli organi dell'A.S.U.C. sono il Comitato e il suo Presidente: il primo è composto da cinque membri che hanno il potere di nominare il presidente, adottare uno statuto o modificarlo, approvare il regolamento per l'esercizio dei diritti, approvare i bilanci di previsione, le variazioni di bilancio e i rendiconti annuali di gestione, approvare l'inventario dei beni frazionali di uso civico, deliberare la realizzazione di opere e di infrastrutture funzionali al patrimonio frazionale d'uso civico, nominare il revisore dei conti e il segretario; il presidente, invece, rappresenta l'A.S.U.C. nei rapporti con l'esterno ed in ogni sede, anche giudiziale; egli può convocare il comitato e l'assemblea generale, stabilendone l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, presiede le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni, stipula i contratti e gli atti nei quali l'A.S.U.C. è contraente, rappresenta l'A.S.U.C. nelle misurazioni forestali.

Il presidente e il comitato rimangono in carica cinque anni. Il sindaco di Rovereto, almeno un mese prima della scadenza del comitato in carica, indice la consultazione per l'elezione del nuovo comitato. Hanno diritto di votare ed essere votati tutti e solo i residenti nelle frazioni di Toldi e Pasquali. Per la validità dell'elezione del comitato deve essere raggiunta la partecipazione al voto del 50% degli elettori.

Il presidente convoca il comitato ogni volta che lo ritiene necessario o qualora venga chiesto da almeno due membri del comitato stesso.

## **Struttura amministrativa/Genealogia**

Già nel sistema della legge n. 1766/1927 alle operazioni di sistemazione dei beni e diritti collettivi provvedevano organi speciali di giurisdizione ordinaria succeduti agli organi preunitari (art. 34): i Commissari regionali per gli usi civici. Essi svolgevano in prevalenza funzioni amministrative, ma quando nel corso delle operazioni sorgevano contestazioni su diritti dovevano risolverle in via incidentale come giudici sospendendo nel frattempo il procedimento. La loro nomina avveniva con decreto reale su proposta del Ministero per l'economia nazionale con consenso del Ministro per la giustizia e affari di culto, ed erano scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello; prendevano poi il nome di Commissari per la liquidazione degli usi civici.

Dai Commissari dipendevano uno o più assessori da scegliersi fra i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra i funzionari di Stato. Essi venivano nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, previo consenso del ministro dal quale dipendevano. Compito degli assessori era di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni: il commissario cioè poteva affidare loro tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Per l'istruttoria e per le operazioni di loro competenza, i Commissari potevano servirsi di speciali incaricati. Ma gli atti di assessori e incaricati non erano validi senza l'approvazione del Commissario.

I Commissari, sempre assistiti da un segretario con funzioni di cancelliere, procedevano, su istanza degli interessati oppure d'ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendicazione e ripartizione delle terre. Si formavano così dei piani di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al comune o all'associazione agraria e di quelli già in precedenza da loro posseduti. Seguiva dunque una ripartizione in quote: un delegato tecnico o un perito nominato dal commissario doveva formulare un piano di ripartizione in unità fondiarie delle terre destinate alla coltura agraria, che conteneva anche l'indicazione delle migliorie che i concessionari erano tenuti ad eseguire e dei canoni da pagare.

I Commissari hanno sempre deciso su tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti ed hanno curato la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori non ancora eseguite.

In Trentino i Commissari hanno assunto le funzioni delle commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove province per effetto della legge dell'ex impero austro-ungarico del 7 giugno 1883, n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento.

Le decisioni dei commissari sono impugnabili solo con reclamo presso la Corte d'Appello avente giurisdizione nei territori dove sono situati i terreni della controversia.

### **Fonti normative**

Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (20)

L.P. 9 maggio 1956, n. 6, Modifiche alla legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (21)

Legge Provinciale 14 giugno 2005, n° 6, "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" (22)

**Archivio della Vicinia dei Quattro Masi,** (23)

**1742 maggio 15 - 2007 giugno 7**

584 cc.

**Soggetti produttori**

Vicinia dei Quattro Masi, 1448 - 2002 (24)

2002 novembre 29 - (25)

**Contenuto**

Questo archivio raccoglie molto probabilmente solo una piccola parte di quella che fu la documentazione relativa alla gestione della vicinia. Inoltre, la documentazione più antica risale alla metà del 1700 ed è in copia, mentre per avere documenti in originale bisogna scendere fino al periodo successivo all'Unità d'Italia.

**Storia archivistica**

La documentazione pervenuta alla Biblioteca civica "G. Tartarotti" di Rovereto è l'insieme dei documenti conservati dai vari presidenti/amministratori della vicinia che si sono succeduti nel corso del tempo.

**Modalità di acquisizione e versamento**

In data 28 luglio 2006 Arnaldo Pinter, in qualità di Presidente dell'A.S.U.C. Toldi-Pasquali, al fine di un'appropriata conservazione e valorizzazione, ha depositato presso la Biblioteca civica "G. Tartarotti" di Rovereto alcuni documenti relativi all'attività gestionale della Vicinia dei Quattro Masi.

In un momento successivo, in data 5 giugno 2008, è avvenuto il deposito, sempre per mano di Arnaldo Pinter, della documentazione che corrisponde alle unità archivistiche I.3-I.4 e II.1.12-II.1.15.

**Criteri di ordinamento e inventariazione**

Sono state individuate solamente due serie, quella relativa agli Statuti ed ai Regolamenti e quella relativa al Carteggio e agli Atti vari.

**Condizioni di accesso**

Per quanto riguarda la consultabilità della documentazione conservata in questo fondo, si fa riferimento agli artt. 122-127 del Capo III del Decreto Legislativo n. 42 emanato in data 22 gennaio 2004.

In sostanza, la documentazione conservata in questo archivio atta a rivelare i dati sensibili dei soggetti interessati è consultabile solo se decorsi 40 anni dalla loro data; il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti di tipo familiare.

*serie 1*

## **Statuti e regolamenti, 1922 gennaio 31 - 2007 giugno 7** (26)

38 cc.

### **Contenuto**

La serie raccoglie tre regolamenti ed uno statuto che testimoniano il funzionamento della vicinia.

### **Criteri di ordinamento e inventariazione**

Alla documentazione è stato dato un ordinamento cronologico.

#### **1.1** (27)

Regolamento della Vicinia

1922 gennaio 31, Vicinia dei Quattro Masi

Documento attestante le proprietà della Vicinia dei Quattro Masi e le regole che vertono nell'amministrazione.

*Documento singolo, 1 c. ms.*

#### **1.2** (28)

Regolamento della Vicinia dei Quattro Masi

1924 maggio 24 - 1924 maggio 25, Noriglio

- Lettera spedita dall'ufficio comunale di Noriglio ai "sovrastanti" della Vicinia dei Quattro Masi, con la richiesta formale di realizzazione di un regolamento, 1924 maggio 24, 1 c. datt.

- Regolamento della "Vicinia dei Quattro Masi".

*Lettera e Documento singolo, 2 cc.*

**1.3**

(29)

Statuto della A.S.U.C. TOLDI-PASQUALI "Vicinia dei Quattro Masi"

2007 giugno 7

2007 agosto 10

Statuto della A.S.U.C. TOLDI-PASQUALI "Vicinia dei Quattro Masi" costituito di 50 artt.

*Documento singolo, 17 cc. a stampa*

*Questo statuto è stata depositato da Arnaldo Pinter presso la Biblioteca civica "Girolamo Tartarotti" di Rovereto in data 5 giugno 2008.*

**1.4**

(30)

"A.S.U.C. TOLDI-PASQUALI, Vicinia dei Quattro Masi. Regolamento per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico"

2007 giugno 7

Regolamento della A.S.U.C. TOLDI PASQUALI "Vicinia dei Quattro Masi" per il godimento dei beni d'uso civico della Vicinia.

*Documento singolo, 6 cc. a stampa*

*Questo regolamento è stata depositato da Arnaldo Pinter presso la Biblioteca civica "Girolamo Tartarotti" di Rovereto in data 5 giugno 2008.*

*serie 2*

**Carteggio e atti, 1742 maggio 15 - 2002 novembre 29** (31)

547 cc.

**Contenuto**

Questa serie raggruppa documentazione che fornisce una testimonianza di come si svolgeva l'amministrazione della vicinia.

**Criteri di ordinamento e inventariazione**

All'interno di questa serie sono state individuate 4 sottoserie: Atti vari, Contratti d'affitto, Rendiconti e tasse, Lavori per la realizzazione di strade.



sottoserie 2.1

## **Atti vari, 1742 maggio 15 - 2002 novembre 29**

(32)

297 cc.

### **Contenuto**

La sottoserie conserva una serie di atti e documenti che forniscono informazioni sui confini della vicinia e sul suo funzionamento.

### **Criteri di ordinamento e inventariazione**

Alla documentazione è stato dato un ordinamento cronologico.

#### **2.1.1**

(33)

Confini tra il Comune di Volano e la Vicinia dei Quattro Masi

1742 maggio 15 - 1743 settembre 6

Il fascicolo comprende copie di atti (1), conservati presso l'Archivio di Stato di Trento, che stabiliscono i confini esatti tra il Comune di Volano e la Vicinia dei Quattro Masi.

*Fascicolo, 29 cc.*

Note

(1) Gli atti fanno tutti parte dei rogiti del notaio Antonio Giuseppe Giordani di Rovereto (A. 1743).

##### **2.1.1.1**

(34)

Nomina dei rappresentanti della Comunità di Volano

1742 maggio 15, Volano

La Comunità di Volano nomina quali propri procuratori, nunzi, messi e sindici speciali, i massari Domenico del fu Domenico Zanluca e Antonio del fu Michel Forrer, i giurati Domenico del fu Cristoforo Toazzi, Andrea del fu Christofforo Rosmini, Pietro del fu Bartolamio Stinghen e Gottardo del fu Giacomo Raffaelli, ed il ragionato Giambattista Martinati, e propone gli stessi per l'elezione ad arbitri, arbitratori e amichevoli compositori nelle controversie tra la Comunità di Volano e la Vicinia dei Quattro Masi.

Notaio: Carlo Gaspare Eccher

*atto notarile*

*Documento singolo, 3 cc.*

*Archivio di Stato di Trento, rogiti del notaio Antonio Giuseppe Giordani di Rovereto (A. 1743).*

**2.1.1.2** (35)

Elezione di due periti per valutare i confini della vicinia

1742 luglio 30 - 1742 luglio 31

Antonio Loria, podestà di Rovereto, e Nicolò Rosmini di Rovereto, invitano la Comunità di Volano e la Vicinia dei Quattro Masi ad eleggere due periti, uno per parte, per definire la dodicesima parte dei boschi e dei pascoli che spettano alla Vicinia dei Quattro Masi. Vengono eletti Giovanni Lorenzo Comper, pubblico agrimensore di Besenello, per la Comunità di Volano, e Simon del fu Antonio Noriglio di Matassone di Vallarsa, per la Vicinia dei Quattro Masi.

Vengono stabiliti i seguenti confini della Vicinia: a est i Pradi di Finonchio e la Comunità di Noriglio, a sud la Comunità di Noriglio, a nord e ad ovest la Comunità di Volano (1).

*Documento singolo, 3 cc.*

*Archivio di Stato di Trento, rogiti del notaio Antonio Giuseppe Giordani di Rovereto (A. 1743).*

Note

(1) Nel resto del documento vengono delineati più precisamente i confini della Vicinia.

**2.1.1.3** (36)

Definizione esatta dei confini

1743 febbraio 1, Rovereto

1578 giugno 13

1654 giugno 19

Dopo aver esposto il sunto dell'atto notarile datato 13 giugno 1578 sottoscritto dal notaio Gazoletti di Nago, e del Compromesso tra Giacomo Felippo Monte e Benassuto Rigoti datato 19 giugno 1654, si riferisce che Antonio Loria podestà di Rovereto, Nicolò Francesco Rosmini e l'abate Domenico cavalier de Fraporta, per mettere un freno alle infinite controversie legate ai confini tra la Comunità di

Volano e la Vicinia dei Quattro Masi, si riuniscono per definire esattamente i confini.

Notaio: Antonio Giuseppe Giordani

*atto notarile*

*Documento singolo, 9 cc.*

*Archivio di Stato di Trento, rogiti del notaio Antonio Giuseppe Giordani di Rovereto (A. 1743).*

**2.1.1.4** (37)

Verbale dell'assemblea della Regola generale e pubblica della Comunità di Volano

1743 febbraio 10, Volano

La Comunità di Volano fa approvare dalla pubblica e generale Regola l'atto notarile redatto da Antonio Giuseppe Giordani che definisce in maniera esatta i confini tra la Comunità di Volano e la Vicinia dei Quattro Masi.

*documento di cancelleria comunale*

*Documento singolo, 3 cc.*

*Archivio di Stato di Trento, rogiti del notaio Antonio Giuseppe Giordani di Rovereto (A. 1743).*

**2.1.1.5** (38)

Consenso espresso da Rocco Michellim sulle decisioni affermate nell'atto notarile del 1° di febbraio 1743.

1743 marzo 11, Rovereto

Gianbattista Aldrigetti, arciprete di Volano, in qualità di curatore testamentario di Rocco Michellim del fu Stefano dai Quattro Masi, afferma che quest'ultimo ha accettato, lodato ed approvato quanto espresso nell'atto notarile datato 1 febbraio 1743.

Notaio: Antonio Giuseppe Giordani

*atto notarile*

*Documento singolo, 1 c.*

*Archivio di Stato di Trento, rogiti del notaio Antonio Giuseppe Giordani di Rovereto (A. 1743).*

### 2.1.1.6

(39)

Nuova perizia

1743 maggio 27 - 1743 maggio 30, Rovereto

1743 luglio 29

In seguito alla controversia sorta tra la Comunità di Volano e la Vicinia dei Quattro Masi a causa della suddivisione di boschi, pascoli e strade decisa il 30 ed il 31 luglio 1742, Giovanni Comper, pubblico agrimensore, che la Comunità di Volano ha eletto come proprio perito, e Simon Noriglio di Vallarsa, perito invece eletto dalla Vicinia dei Quattro Masi, decidono che la "strada vecchia" potrà servire solo in parte come confine e ridefiniscono i termini fissati in precedenza.

Notaio: Antonio Giuseppe Giordani

*Documento singolo, 4 cc.*

*Archivio di Stato di Trento, rogiti del notaio Antonio Giuseppe Giordani di Rovereto (A. 1743).*

### 2.1.1.7

(40)

Sistemazione delle strade che determinano i confini

1743 settembre 6, Rovereto

Giovanni Lorenzo Comper di Besenello e Simon Noriglier da Matassom, periti eletti rispettivamente dalla Comunità di Volano e dalla Vicinia dei Quattro Masi, ridefiniscono le strade che si trovano lungo i confini tra le due comunità. Per fare ciò vengono sottratti 50 ragnesi di terreno dalle proprietà dei Quattro Masi, che per tal motivo riceveranno 13 troni all'anno, e quindi ridurranno da 40 a 27 troni la pensione pattuita in precedenza.

Notaio: Antonio Giuseppe Giordani

*atto notarile*

*Documento singolo, 3 cc.*

*Archivio di Stato di Trento, rogiti del notaio Antonio Giuseppe Giordani di Rovereto (A. 1743).*

**2.1.1.8** (41)

Estratti da rogiti notarili

1742 luglio 30 - 1743 maggio 30

Dattiloscritti che contengono i sunti di due rogiti del notaio Antonio Giuseppe Giordani di Rovereto (1).

*Fascicolo, 3 cc. datt.*

Note

(1) Questi documenti sono già presenti nell'archivio come copie conformi.

**2.1.2** (42)

Concessione del diritto di pascolo e cessione della località Fontane dei Praolini alla frazione dei Quattro Masi

1874 gennaio 8

L'imperial regia Commissione provinciale per l'affrancazione ed il regolamento degli oneri fondiari stabilisce le aree all'interno del territorio del Comune di Volano, nelle quali viene concesso alla frazione comunale dei Quattro Masi di Noriglio il diritto di pascolo con 30 bovini dall'1 maggio all'1 ottobre di ogni anno.

Inoltre, il Comune di Volano trasferisce in assoluta proprietà alla frazione dei Quattro Masi la località denominata Fontane dei Praolini (N. 1121).

*Documento singolo, 3 cc.*

*Archivio di Stato di Trento, Atti dell'ex Consigliere Aulico di Trento - "Servitù" del Distretto di Rovereto - posizione n. 23373/ex 1866 - busta n. 88.*

**2.1.3** (43)

Nomina di Domenico Toldo a procuratore della Vicinia dei Quattro Masi

1887 ottobre 21, Quattro Masi (Noriglio)

Procura con la quale i membri della frazione dei "Quattro Masi" nominano Domenico Toldo procuratore per tutti gli affari giudiziari ed extragiudiziari inerenti alle cause che vertono sullo stabile di proprietà della medesima frazione, ma sito nel Comune di Volano e corrispondente ai numeri di particella 1846, 1487 e 1488 (1, 2).

*Documento singolo, 1 c. ms.*

Note

(1) Sotto la datatio topica e cronica compaiono numerose sottoscrizioni.

(2) Sul verso, in coda alle ultime sottoscrizioni, si trova la certificazione da parte del Comune di Noriglio.

**2.1.4** (44)

Ipoteche sugli stabili di Francesco Lorenzi

1895 aprile 7, Rovereto

1895 aprile 11

1895 luglio 3

Certificato delle ipoteche che gravano sugli stabili di Francesco Lorenzi del fu Francesco detto Sannicolò dai Pasquali e descrizione dei medesimi stabili (1).

*Documento singolo, 2 cc. ms.*

Note

(1) Il documento è riutilizzato e sottoscritto successivamente in data 11 aprile 1895 e 3 luglio 1895.

**2.1.5** (45)

Luigi Nicolodi e Pietro Pasquali contro Angela Pasquali (ricorso respinto).

1907 agosto 23, Innsbruck

La Giunta provinciale del Tirolo respinge il ricorso di Luigi Nicolodi e Pietro Pasquali contro il diritto di Angela Pasquali, vedova di Domenico Pasquali e risposatasi Potrich, di ereditare la porzione di bosco e pascolo dovutale in quanto moglie del defunto Domenico Pasquali.

*Documento singolo, 2 cc. ms.*

**2.1.6** (46)

"Concessione ad Angela Potrich"

1911 novembre 9, Toldi

La Vicinia dei Quattro Masi concede ad Angela vedova di Domenico Pasquali, risposatasi Potrich, l'usufrutto vitalizio della parte di bosco sita nella località Sgorbioni per il taglio della legna. Alla morte della donna, però, la parte di bosco ritornerà di amministrazione della vicinia.

*Documento singolo, 2 cc. ms.*

**2.1.7** (47)

Non concessione del diritto di caccia

1912 novembre 13, Noriglio

Notifica da parte del Comune di Noriglio ad Albino Toldo, rappresentante della frazione dei "Quattro Masi", dell'impossibilità di concedere il diritto di caccia nel bosco frazionale dei Quattro Masi, a causa dell'estensione del terreno, inferiore a quanto previsto dalla legge (1).

*Documento singolo, 4 cc. ms.*

Note

(1) In allegato è presente il Foglio di possesso fondiario della frazione dei "Quattro Masi" di Noriglio.

**2.1.8** (48)

Risarcimento per i danni di guerra

1921 luglio 7 - 1927 febbraio 26

Pratica aperta dai rappresentanti della Vicinia dei Quattro Masi per ottenere il risarcimento dei danni subiti durante la Prima Guerra Mondiale.

*Fascicolo, 12 cc.*

**2.1.9** (49)

Carteggio tra la Vicinia dei Quattro Masi e l'Ufficio Forestale di Rovereto

1928 agosto 21 - 1973 settembre 4

Corrispondenza tra la Vicinia dei Quattro Masi e l'Ufficio forestale di Rovereto, che è l'ente preposto alla concessione del permesso per i lavori da effettuare.

*Fascicolo, 35 cc.*

**2.1.9.1** (50)

Assegnazione di legna

1928 agosto 21 - 1973 settembre 4

Domande e Verbali di assegno di legna.

*Fascicolo, 31 cc.*

**2.1.9.2** (51)

Vendita di legna

1949 settembre 18 - 1961 agosto 15

Documentazione che testimonia la vendita di legna.

*Fascicolo, 4 cc.*

**2.1.10** (52)

Rimboschimento volontario di Dosso dei Mughetti

1935 maggio 6 - 1942 ottobre 6

Fascicolo inerente al rimboschimento volontario della località Dosso dei Mughetti (monte Finonchio).

*Fascicolo, 23 cc.*

**2.1.11** (53)

Mandato e quietanza

1964 gennaio 23 - 1970 gennaio 15

Avviso di mandato e quietanza.

*Documento singolo, 2 cc.*

**2.1.12** (54)

"Espropri - servitù - concessioni"

1921 ottobre 11 - 1942 marzo 22

Il fascicolo raccoglie:

- Causa tra Corina Sannicolò e la Vicinia dei Quattro Masi rappresentata da Emanuele Toldo e Angelo Pergola; 1921 ottobre 11 - 1924 ottobre 19, 6 cc. ms.
- Comunicazione del presidente della Giunta Provinciale Conci all'avvocato Gerolamo Lupatini inerente al godimento dei beni viciniali; 1922 febbraio 1, 1 c. datt.
- Documento attestante le somme delle quali la Vicinia è debitrice nei confronti del Comune di Volano; 1922 aprile 4, 1 c. ms.
- Comunicazione del vicepresidente della Giunta Provinciale all'avvocato Gerolamo Lupatini inerente alla conferma del diritto a usufruire dei beni frazionali dei Quattro Masi da parte di Angela vedova Potrich e di Alice vedova Michelini; 1922 novembre 18, 1 c. datt.

- "Specifica" dei costi dovuti dalla Vicinia dei Quattro Masi all'avvocato Girolamo Lupatini; 1923 gennaio 9, 2 cc. ms.
- Comunicazione spedita dall'Ufficio Comunale di Noriglio a Enrico Toldo e Giacinto Pasquali per richiedere che vengano consegnate ad Alice Michelini e Angela Potrich le parti dei beni frazionali loro spettanti; 1923 maggio 18 (in duplice copia), 2 cc. datt.
- Convocazione spedita dall'Ufficio Comunale di Noriglio a Enrico Toldo; 1923 settembre 11, 1 c. ms.
- Quietanze e citazioni di testimonianza riguardanti la causa civile tra Guido Nicolodi e la Vicinia dei Quattro Masi; 1923 settembre 17 - 1925 ottobre 25, 7 cc. ms. e a stampa.
- Quietanza rilasciata dallo studio legale degli avvocati Antonio Piscal e Luigi Canestrini a Carlo Michelini; 1924 gennaio 8, 1 c. ms. e a stampa.
- Estratto tavolare sommario; 1927 luglio 8, 1 c. ms.
- Ricevuta rilasciata dalla Drogheria Micheli; 1928 agosto 1, 1 c. ms.
- Convocazione spedita dal podestà di Volano a Michelini, rappresentante della Vicinia; 1928 settembre 12, 1 c. ms. e a stampa.
- Lettera con la quale l'ingegnere municipale del Comune di Rovereto informa Massimo Michelini, capo della Vicinia, della prova di ricerca d'acqua che sarà effettuata presso la località "Pra della Malga"; 1937 gennaio 27, 1 c. datt.
- "Specifica delle competenze", conto presentato dagli avvocati Riccardo e Leo Prosser alla Vicinia dei Quattro Masi; 1937 agosto 31, 1 c. datt.
- Copia del decreto col quale il prefetto della provincia di Trento espropria alcuni terreni della Vicinia dei Quattro Masi per la costruzione della strada Volano-Noriglio; 1938 giugno 23, 1 c. datt.
- Documentazione relativa alla transazione della località Prosti dal Comune di Rovereto al Comune di Volano; 1940 marzo 12 - 1940 maggio 13, 5 cc. datt.
- Quietanza per 350 lire rilasciata dall'avvocato Carlo Dal Rì a Stefano Michelini; 1940 aprile 4, 1 c. ms.
- Invito spedito ad Emilio Pergola, rappresentante della vicinia, dalla Direzione Generale della Viabilità Ordinaria e delle Nuove Costruzioni Ferroviarie del Ministero dei Lavori Pubblici, per cercare un accordo sulle indennità da versare alla Vicinia in seguito all'occupazione della particella catastale 1487 per la costruzione di una strada; ante 1942 marzo 22, 1 c. datt. e ms.

*Fascicolo, 37 cc.*

*Questa documentazione è stata depositata da Arnaldo Pinter presso la Biblioteca civica "Girolamo Tartarotti" di Rovereto in data 5 giugno 2008.*

**2.1.13** (55)

"Vertenza con Comune di Volano Fontana Fredda"

1965 ottobre 27 - 1979 aprile 17

Il fascicolo comprende una vasta documentazione relativa al contenzioso sorto tra il Comune di Volano e la Vicinia dei Quattro Masi, in seguito al tentativo fallito da parte di alcuni abitanti del Comune di Volano di usucapire alcuni terreni della vicinia siti in località Fontana Fredda.

*Fascicolo, 93 cc.*

*Questa documentazione è stata depositata da Arnaldo Pinter presso la Biblioteca civica "Girolamo Tartarotti" di Rovereto in data 5 giugno 2008.*

**2.1.14** (56)

"Ricorso su valore vendita"

1980 ottobre 21 - 1993 marzo 23

Il fascicolo raccoglie documentazione che testimonia la vendita di terreni siti in località Fontana Fredda da parte della Vicinia dei Quattro Masi a Mario Moientale, Giuliano Tovazzi, Piergiorgio Tovazzi, Annarosa Tovazzi e Agostino Tovazzi, ed il successivo ricorso sulla vendita dovuto ad un errato calcolo del prezzo dei terreni.

*Fascicolo, 51 cc. (alcune comunicazioni e alcuni atti sono in duplice copia)*

*Questa documentazione è stata depositata da Arnaldo Pinter presso la Biblioteca civica "Girolamo Tartarotti" di Rovereto in data 5 giugno 2008.*

**2.1.15** (57)

Proclamazione dei componenti del Comitato A.S.U.C. della frazione  
TOLDI-PASQUALI

2002 novembre 29

Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, che proclama Arnaldo Pinter, Andrea Vinante e Roberto Bona eletti a componenti del "Comitato della A.S.U.C. TOLDI-PASQUALI".

*Documento singolo, 1 c. a stampa*

*Il documento è stato depositato in data 5 giugno 2008 presso la Biblioteca civica "G. Tartarotti" di Rovereto da Arnaldo Pinter, presidente della A.S.U.C. TOLDI-PASQUALI "Vicinia dei Quattro Masi".*



sottoserie 2.2

## **Contratti d'affitto, 1878 ottobre 12 - 1951 maggio 22** (58)

18 cc.

### **Contenuto**

La sottoserie contiene al suo interno alcuni contratti che offrono la testimonianza di come avvenissero le locazioni dei terreni amministrati dalla vicinia.

### **Criteri di ordinamento e inventariazione**

Ai documenti è stato dato un ordinamento cronologico.

#### **2.2.1** (59)

"Dichiarazione, 12 ott. 1878"

1878 ottobre 12, Rovereto

Conferma da parte di Emilio Zolle (?) alla deputazione dei Quattro masi di Noriglio, composta da Pietro Michelini, Domenico Toldo, Pietro Pasqual ed Eustacchio Pergola, del contratto d'affitto stipulato tra le due parti per il pascolo su un terreno "grezzivo" di Monte Caldo (1).

*Documento singolo, 1 c. ms.*

Note

(1) Il verso del documento è scritto a matita.

#### **2.2.2** (60)

Regolamento per i contratti di locazione

1931 maggio 29

- Regolamento dei contratti di locazione con le varie famiglie della vicinia, 1931 maggio 29, 6 cc.

- Fascicolo inerente alla suddivisione dei terreni, 6 cc.

*Fascicolo, 12 cc.*

### **2.2.3**

(61)

Contratti vari di compravendita ed affitto

1949 gennaio 29 - 1951 maggio 22

Contratti vari di compravendita ed affitto.

*Fascicolo, 5 cc.*

sottoserie 2.3

## **Rendiconti e tasse, 1883 ottobre 7 - 1977 dicembre 31** (62)

228 cc.

### **Contenuto**

La sottoserie raccoglie documentazione su imposte relative all'amministrazione della vicinia.

### **Criteri di ordinamento e inventariazione**

Ai documenti è stato dato un ordinamento cronologico.

#### **2.3.1** (63)

Imposte sui boschi

1883 ottobre 7, Quattro Masi

La "Vicinia dei Quattro Masi" afferma di dover pagare al Comune di Volano solamente la dodicesima parte delle imposte cadenti sui boschi appartenenti alla vicinia, pur appartenendo gli stessi al territorio del Comune di Volano.

*Documento singolo, 2 cc. ms.*

#### **2.3.2** (64)

Obbligo di pagamento della steora fondiaria

1885 marzo 2, Trento

Copia del documento inviato dalla imperial regia Sezione di Luogotenenza di Trento all'imperial regio Capitanato distrettuale di Rovereto ed ai rappresentanti della frazione dei "Quattro masi" attestante l'obbligo da parte della frazione del pagamento della steora fondiaria per il pezzo di bosco, segnato dalle particelle fondiarie 1846, 1487 e 1488, giacente nel territorio del Comune di Volano, ma amministrato dalla frazione dei "Quattro masi".

*Lettera, 2 cc. ms.*

**2.3.3** (65)

Incasso della steora prediale per gli anni 1881-1885

1887 febbraio 22, Rovereto

La Direzione Provinciale di Finanza di Innsbruck, in seguito a un ricorso mosso dal Comune di Volano, accorda al medesimo ente l'incasso, a mezzo delle sommarie esecuzioni politiche contro la frazione dei Quattro Masi, della restante parte di steora prediale per gli anni 1881-1885, oltre alle addizionali provinciali e comunali.

*Documento singolo, 2 cc. ms.*

*Segnature precedenti: N° di protocollo 8722 del 1887*

**2.3.4** (66)

Distinta delle entrate e delle uscite per gli anni 1896-1972

1896 - 1972

Rendiconti: distinta delle entrate e delle uscite per gli anni 1896-1972; sono una sorta di verbali che i "rappresentanti" della vicinia dovevano presentare annualmente.

*Fascicolo, 123 cc.*

**2.3.5** (67)

Rendiconti delle entrate e delle uscite (anni '20)

1920 - 1925

Rendiconto, risalente ai primi anni '20, delle entrate e delle uscite della vicinia dei Quattro Masi.

*Documento singolo, 1 c. ms.*

**2.3.6** (68)

Corrispettivi per vari lavori

1920 luglio 17 - 1955 settembre 23

1920 luglio 17 - 1926 maggio 24

1955 luglio 9 - 1955 settembre 23

Corrispettivi relativi a vari lavori eseguiti per la vicinia.

*Fascicolo, 12 cc.*

**2.3.7** (69)

Affitti di particelle

1922 - 1923 ottobre 17

Rendiconti di affitti di particelle di terreno.

*Fascicolo, 4 cc.*

**2.3.8** (70)

Pagamento delle Guardie Forestali

1924 gennaio 6 - 1959 gennaio 3

Corrispettivi dovuti alle Guardie forestali.

*Fascicolo, 8 cc. ms.*

**2.3.9** (71)

Pagamento del Corpo dei Pompieri per l'incendio di Dosso dei Mughetti

1928 agosto 13 - 1928 settembre 28

Fascicolo inerente alle spese necessarie per il pagamento del Corpo dei Pompieri intervenuti per spegnere l'incendio divampato nei giorni 14, 15 e 16 agosto del 1928 in località Dosso dei Mughetti (Finonchio).

*Fascicolo, 6 cc.*

**2.3.10** (72)

Tasse degli anni 1946 - 1977

1946 - 1977

Tasse relative agli anni 1946 - 1977.

*Fascicolo, 68 cc.*



sottoserie 2.4

**Lavori per la realizzazione di strade,** (73)  
**1899 dicembre 5 - 1925 gennaio 22**

4 cc.

**Contenuto**

La sottoserie raccoglie documentazione che testimonia alcuni lavori eseguiti per la realizzazione di alcune strade site nel territorio della vicinia.

**Criteri di ordinamento e inventariazione**

Ai documenti è stato dato un ordinamento cronologico.

**2.4.1** (74)

Finanziamenti per la realizzazione di una strada

1899 dicembre 5, Pasquali e Toldi di Noriglio

Accordo per il finanziamento dei lavori necessari per concludere una strada che attraversa la vicinia.

*Documento singolo, 2 cc. ms.*

**2.4.2** (75)

Costruzione della strada "Sgorbion" che arriva fino alla località "Campivi"

1908 febbraio 16, Toldi di Noriglio

Accordo tra gli abitanti della vicinia per la costruzione della strada "Sgorbion" che arriva fino alla località "Campivi" e per il permesso di passaggio attraverso la medesima senza alcuna pretesa d'indennizzo da parte dei proprietari del suolo.

*Documento singolo, 1 c. ms.*

**2.4.3** (76)

Strada che attraversa i boschi di proprietà della vicinia

1924 dicembre 6 - 1925 gennaio 22, Toldi di Noriglio

Concessione fatta alla Vicinia dei Quattro Masi della possibilità di riattare e sviluppare un tronco di strada che attraversa i boschi di proprietà della vicinia.

*Documento singolo, 1 c. ms.*

## INDICE ONOMASTICO

- Aldrigetti Gianbattista (arciprete di Volano): 33  
Antonio del fu Giordano da Saltaria: 12  
Bona Roberto: 40  
Canestrini Luigi (avv.): 39  
Comper Giovanni Lorenzo: 32; 34  
de Fraporta (cavalier) Domenico (abate): 32  
della Porta Michele del fu Giovanni: 12  
della Porta Pietro di Gualtiero: 12  
Eccher Carlo Gaspare: 31  
Forrer Antonio del fu Michel: 31  
Francesco detto Sannicolò dai Pasquali: 36  
Gazoletti di Nago (notaio): 32  
Giordani Antonio Giuseppe (notaio): 31; 32; 33; 34; 35  
Loria Antonio (podestà di Rovereto): 32  
Lorenzi Francesco: 36  
Lupatini Gerolamo (avv.): 38  
Marcabruno da Beseno: 12  
Martinati Giambattista (ragionato): 31  
(vedova) Michelini Alice: 38  
Michelini Carlo: 39  
Michelini Massimo: 39  
Michelini Pietro: 43  
Michelini Stefano: 39  
Michellim Rocco: 33  
Moientale Mario: 40  
Monte Giacomo Felippo: 32  
Nicolodi Guido: 39  
Nicolodi Luigi: 36  
Noriglier Simon da Matassom: 32; 34  
Raffaelli Gottardo del fu Giacomo: 31  
Rosmini Andrea del fu Christofforo: 31  
Rosmini Nicolò Francesco: 32  
Pasquali Angela: 36; 39  
Pasquali Domenico: 36  
Pasquali Giacinto: 39  
Pasquali Pietro: 36; 43  
Pergola Angelo: 38  
Pergola Emilio: 39  
Pergola Eustacchio: 43  
Pinter Arnaldo: 21; 25; 28; 40; 41  
Piscel Antonio (avv.): 39  
Potrich Angela: 36; 39  
Rigoti Benassuto: 32  
Sannicolò Corina: 38  
Stinghen Pietro del fu Bartolamio: 31  
Toazzi Domenico del fu Cristoforo: 31  
Toldo Albino: 37  
Toldo del fu Crispiano da Saltaria: 12  
Toldo Domenico: 35; 43  
Toldo Emanuele: 38  
Toldo Enrico: 39  
Tovazzi Agostino: 40  
Tovazzi Annarosa: 40  
Tovazzi Giuliano: 40  
Tovazzi Piergiorgio: 40  
Vinante Andrea: 40  
Zanluca Domenico del fu Domenico: 31  
Zolle Emilio: 43



## INDICE TOPONOMASTICO

Avezioni: 12  
Besenello: 32; 34  
Cainel: 12  
Campivi: 49  
Chiusure: 13  
Dosso dei Mughetti (Finonchio): 38  
Fontana fredda: 40  
Fontane dei Praolini: 35  
Innsbruck: 36; 46  
Lebeni: 13  
Matassone (Matassom): 32; 34  
Montagna: 13  
Monte Caldo: 43  
Nago: 32  
Noriglio: 32; 35; 36; 37; 39; 43; 49  
Pasquali: 12; 21; 22; 36; 49  
Prà della Malga: 12; 13; 39  
Pradi di Finonchio: 32; 47  
Prosti: 13; 39  
Rovereto: 32; 36; 37; 39; 43; 46  
Saltarla: 12  
Sgorbiom: 12; 36; 49  
Sgrebeni: 13  
Slavina: 13  
Toldi: 12; 21; 22; 36; 49  
Trento: 45  
Vallarsa: 32; 34  
Volano: 12; 31; 32; 33; 34; 35; 39; 40; 45; 46



## SOMMARIO

Albero delle struttura:	p. 7
Albero dei soggetti produttori:	p. 9
Storia del soggetto produttore:	p. 11
Fonti normative:	p. 19
Bibliografia:	p. 20
Inventario:	p. 25
Indice onomastico:	p. 51
Indice toponomastico:	p. 53